

N. R.G. 3958/2011

Sentenza n. 554/2014 pubbl. il 03/04/2014

RG n. 3958/2011

Repert. n. 1381/2014 del 04/04/2014



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3958/2011

tra

CENTRO [REDACTED] SRL

APPELLANTE

e

GR [REDACTED]

APPELLATA

Oggi 3 aprile 2014 ad ore 12,34 innanzi al dott. Simona Boiardi, sono comparsi:

Per CENTRO [REDACTED] SRL l'avv. [REDACTED]

Per GR [REDACTED] sostituito oggi dalla
dott.ssa [REDACTED]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Simona Boiardi



Sentenza n. 554/2014 pubbl. il 03/04/2014

RG n. 3958/2011

Repert. n. 1381/2014 del 04/04/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Boiardi ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3958/2011** promossa da:

CENTRO [redacted] **SRL** (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted]
[redacted] elettivamente domiciliato in V. [redacted] N. 5 [redacted] presso il difensore
avv. [redacted]

APPELLANTE

contro

GR [redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv.
[redacted] elettivamente domiciliato in VIA [redacted], 2/B [redacted] presso
il difensore avv. [redacted]

APPELLATA

Oggetto: Assicurazione contro i danni

Conclusioni: come in atti

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Breve svolgimento in fatto

Con atto di citazione in appello Centro [redacted] srl proponeva appello avverso la sentenza n. 789/11 depositata in data 16.03.2011 dal Giudice di Pace di Reggio Emilia dott.ssa Rita Rosa che rigettava "l'opposizione proposta dalla società Centro [redacted] srl, confermava il decreto ingiuntivo n. 879/10 emesso dal Giudice di Pace di Reggio Emilia a favore dell'Agenzia Gr [redacted] di

pagina 2 di 6



condannava la soc. Centro [redacted] a [redacted] favore di parte convenuta opposta delle spese della fase monitoria nella misura suo tempo liquidata nel decreto ingiuntivo e dichiarava le spese di lite della procedura di opposizione a decreto ingiuntivo interamente compensate tra le parti".

L'appellante impugnava la suddetta sentenza in quanto le rate dei premi di polizza (in relazione ai quali era stato emesso decreto ingiuntivo) non erano dovute avendo l'appellante receduto dai contratti assicurativi nei termini previsti sia pure inviando comunicazione non con raccomandata (come previsto dai contratti) ma via fax.

Si costituiva in giudizio spiegando altresì appello incidentale, la Gr. [redacted] rassegnando le seguenti conclusioni: "Piaccia al Tribunale Ill. mo, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto dalla Soc. Centro [redacted] srl, avverso la sentenza provvisoriamente esecutiva n. 789/11, depositata in data 16.03.2011, resa inter partes dal Giudice di Pace di Reggio Emilia d.ssa Rita Rosa e, anche in accoglimento del proposto appello incidentale, condannare l'odierno appellante a rifondere alla Gr. [redacted] di Reggio Emilia, P.IVA [redacted] corr.te in Reggio Emilia [redacted] via [redacted] nella persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. [redacted] le spese di assistenza e difesa di entrambi i gradi di giudizio."

Alla prima udienza del 15.12.11 il G.I. rinviava la causa ex art. 281 sexies cpc per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 07.11.2013 assegnando alle parti termine di 30 giorni prima di quest'ultima udienza per il deposito di note conclusive.

A seguito di rinvio si perveniva all'odierna udienza di discussione orale.

Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione

L'appello di Centro [redacted] srl va rigettato.

I contratti di assicurazione conclusi tra le parti del presente giudizio contemplavano, tutti, quale modalità e forma per il recesso dal contratto di assicurazione l'inoltro di raccomandata a.r. di disdetta agli uffici della Gr. [redacted] centro e non oltre tre mesi dalla scadenza del periodo assicurativo in corso (v. art. 9 delle condizioni generali prodotte ai docc. 13 e 14 e richiamate nel contratto sottoscritto e dall'art. 7 delle condizioni generali prodotte docc. 15-17 del fascicolo del procedimento di primo grado).

Escluso che venga in considerazione la disciplina del recesso del consumatore (in ragione della qualità imprenditoriale dell'appellante) si ritiene che la norma dell'art. 1352 c.c. vada riferita anche ai patti con cui si determina la forma di successivi atti o negozi unilaterali, con conseguente applicabilità, in tesi,



della presunzione che la forma convenuta sia stata voluta per la revoca della manifestazione di recesso (Cass.2790/2014).

Si deve, quindi, ritenere che le parti abbiano pattuito la forma della raccomandata per la validità dell'esercizio del diritto di recesso pattuito.

E', peraltro, principio ormai consolidato nella giurisprudenza quello secondo cui le parti che abbiano convenuto l'adozione della forma scritta per un determinato atto, ben possono, nella loro autonomia negoziale, rinunciare, anche tacitamente, al formalismo pattiziamente stabilito (confr. Cass. civ. 22 marzo 2012, n. 4541; Cass. civ. 22 agosto 2003, n. 12344; Cass. civ. 5 ottobre 2000, n. 13277).

Non vi è, però, traccia nella vicenda in esame di un accordo tra le parti teso a revocare il l' accordo sulla forma convenzionale precedentemente concluso. Il recesso via fax non era, quindi, valido con conseguente obbligo di corrispondere la rata di polizza.

La sentenza di primo grado deve essere, pertanto, confermata.

Deve, altresì, essere rigettato l'appello incidentale proposto dall'appellata in ordine alle spese di lite.

L' art.92 comma 2 c.p.c. dispone che il giudice può procedere a compensazione "se concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione".

Le Sezioni Unite della Cassazione (Cass.25721/2012) hanno evidenziato che:" la disposizione citata, nella parte in cui fa riferimento alla concorrenza di "gravi ed eccezionali ragioni" (così come nella versione precedente faceva riferimento alla concorrenza di "giusti motivi"), si pone come norma "elastica", configurabile quando una disposizione di limitato contenuto (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali) delinea un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa. Non diversamente da quando un determinato comportamento viene giudicato conforme o meno a buona fede allorché la legge richieda tale elemento ovvero un licenziamento viene ritenuto sorretto o meno da giusta causa o giustificato motivo, così, nella individuazione delle gravi ed eccezionali ragioni la cui concorrenza autorizza all'esercizio del potere discrezionale di compensare le spese, il giudice di merito è dunque chiamato ad integrare il contenuto della norma: tale attività di precisazione e integrazione è censurabile in sede di legittimità al pari di ogni giudizio fondato su norme giuridiche, atteso che, nell'esprimere il giudizio di valore necessario ad integrare il parametro generale contenuto nella norma elastica, il giudice compie un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma, dando concretezza a quella parte mobile della stessa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale ovvero a determinate situazioni



non esattamente ed efficacemente specificabili a priori (v. tra Repert. Cass. n. 13816/2011 del 04/04/2014 del 1999 in tema di licenziamento).

I giudici di legittimità hanno evidenziato come tale clausola generale sia idonea a ricomprendere e a far emergere apprezzabili ragioni, ancorché successivamente ritenute infondate, per agire o resistere in giudizio, intese a valorizzare, al fine della compensazione delle spese, un atteggiamento soggettivo del soccombente che ha agito o resistito in giudizio, ed in tal senso esprimono un valore che è stato espressamente ritenuto meritevole di considerazione dallo stesso legislatore ai fini dell'incidenza sulle spese, come chiaramente ricavabile, sia pure a contrario, dalla disciplina in tema di responsabilità aggravata di chi agisce o resiste con dolo o colpa grave (intesi dalla giurisprudenza anche come consapevolezza del proprio torto ovvero consapevolezza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione).

Nel caso in esame il giudice di pace ha compensato le spese di lite valutando la buona fede della società opponente che ha dato prova di avere tempestivamente effettuato comunicazione di recesso a Groupama assicurazioni per i contratti assicurativi in parola, pur in forma non idonea, facendovi affidamento.

Tale valutazione di meritevolezza è pienamente condivisibile e fa riferimento a particolari e specifiche circostanze ed ad aspetti della controversia decisa così come richiesto dalla più recente giurisprudenza di legittimità.

L'appellante deve essere, invece, essere condannata a rifondere all'appellata le spese del presente giudizio che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del rigetto dell'appello principale.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Soc. Centro [redacted] srl nei confronti di Gro [redacted] avverso la sentenza n. 789/2011 del Giudice di Pace di Reggio Emilia;

- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale
- condanna l'appellante. a rifondere all'appellato le spese di lite che si liquidano in euro 1800,00 oltre Iva e Cpa e 15% per spese generali se dovute per legge

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.



Sentenza n. 554/2014 pubbl. il 03/04/2014

RG n. 3958/2011

Repert. n. 1381/2014 del 04/04/2014

Reggio Emilia, 03/04/2014

Il Giudice

dott. Simona Boiardi

